



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE, FORMAZIONE, DESIGNAZIONE ED ESONERO
DEGLI ADDETTI DI COMPARTIMENTO ANTINCENDIO**

INDICE	pag.
1. OGGETTO E SCOPO	3
2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4. INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO	4
5. DESIGNAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO 5.1 NEOASSUNTI	5
6. PROCEDURA DI ESONERO ADDETTI ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO PER MOTIVI DI SALUTE	5
7. AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO	6
8. AGGIORNAMENTO INCARICATI ALLA PREVENZIONE INCENDI	6
9. AFFILIAZIONI	6

Acronimi

– DDL	Datore di Lavoro Delegato
– RTA	Responsabile Tecnico Antincendio
– DVR	Documento di Valutazione dei Rischi
– VVF	Vigili del Fuoco
– SSD	Struttura Semplice Dipartimentale
– UO DPS	Unità Operativa Direzione Professioni Sanitarie
– UO SPP	Unità Operativa Servizio Prevenzione e Protezione
– UO ICT	Unità Operativa Information & Communication Technologies

1. OGGETTO E SCOPO

Lo scopo della procedura è la definizione del processo di individuazione, formazione, designazione esonero e riattribuzione ad altra funzione nel sistema prevenzione incendi degli addetti antincendio di compartimento dell' Ospedale Policlinico San Martino.

2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n.151 – “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 – "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/9/2002".

Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 – “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (codice di prevenzione incendi).

Decreto Ministeriale 29 marzo 2021 – “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie” (regola tecnica verticale V.11).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 – “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Policlinico, nella persona del Datore di Lavoro Delegato (DDL), ha l'obbligo di designare gli addetti antincendio e provvedere alla loro formazione conformemente ai programmi stabiliti dalla normativa. Tale obbligo è sancito dagli artt.18 e 37 del D.lgs. 81/2008 del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

4. INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO

Il numero minimo degli addetti di compartimento necessario è determinato sulla base di quanto richiesto dal titolo V del Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 introdotto dall'allegato III al D.M. 19 marzo 2015, come da tabella sotto riportata:

numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento	oltre 25 fino a 50	oltre 50 fino a 100	oltre 100
numero minimo di addetti di compartimento presenti H24			
strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 25 posti letto;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;
strutture che erogano prestazioni in regime residenziale	almeno 1	almeno 2	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;

I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio del Policlinico sono classificati, per il tipo di attività, a rischio elevato (livello 3) secondo l'allegato III del D.M. 2 settembre 2021.

La durata dei corsi è pertanto di 16 ore (+ 3 ore di accertamento di idoneità tecnica) per la formazione di un nuovo addetto ("**corso base per addetti antincendio**") e di 8 ore per il "**corso di aggiornamento per addetti antincendio**" (retraining a scadenza quinquennale come disposto dal DM 2/9/2021).

Il RTA identifica le Unità Operative che dovranno avere priorità per la formazione di nuovi addetti e le comunica alla SSD Formazione e Comunicazione e in copia alla Direzione Generale e all'UO Servizio Prevenzione e Protezione.

Le scelte da parte dell'RTA si baseranno oltre che sulla propria competenza professionale, sulla valutazione del rischio incendio ed effettuando una analisi della presenza in turno degli addetti antincendio di compartimento,

La SSD Formazione e Comunicazione procede alla organizzazione delle edizioni del "**corso base per addetti antincendio**" sulla base del numero dei nuovi addetti da formare e, sentite le disponibilità dei Vigili del Fuoco, stabilisce il numero congruo di edizioni annuali.

Conseguentemente invia ai DDL (Direttore UO DPS e Direttori Unità Operative prioritarie) la comunicazione dei corsi organizzati e relativa calendarizzazione, due mesi prima della prima edizione.

I calendari dei corsi di formazione per addetti di compartimento antincendio e dei corsi di aggiornamento sono comunque visibili sul portale del dipendente nella sezione “offerta formativa”, insieme a tutta l’offerta formativa aziendale. Le locandine contengono tutte le info necessarie all’iscrizione del personale coinvolto.

5. DESIGNAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO

I **DDL**, verificato il buon stato di salute tra il proprio personale, designano gli Addetti Antincendio di Compartimento preferibilmente, tra i nati dopo il 1983, mediante apposito modulo di designazione (*MODAZHPP_0048SGSL-Atto di designazione di Addetto antincendio di compartimento*).

In caso di dubbi sull’effettivo stato di salute delle persone individuate, i DDL possono richiedere un parere alla **UO Medicina del Lavoro**.

I DDL trasmettono quindi i nominativi del personale designato, alla SSD Formazione e Comunicazione, avendo cura di abbinarli a una delle edizioni già calendarizzate; la SSD Formazione e Comunicazione procederà quindi all’organizzazione del corso e all’invio del materiale didattico.

I Documenti di Designazione dovranno pervenire alla SSD Formazione e Comunicazione almeno 20 giorni prima dell’inizio di ogni edizione mensile per consentire gli adempimenti richiesti dai VVF.

Al termine di ogni corso, la SSD Formazione e Comunicazione comunica ai rispettivi DDL e per conoscenza alla Direzione generale, RTA, UO SPP e UO ICT i nominativi del personale che ha superato l’esame finale in modo che venga inserito nel sistema Iriswin.

Gli Addetti Antincendio dovranno partecipare ogni 5 anni come previsto dalla normativa vigente al Corso di aggiornamento.

5.1 Neo assunti:

Il DDL procede alla Designazione, mediante l’apposito modulo (*MODAZHPP_0048SGSL-Atto di designazione di Addetto antincendio di compartimento*), degli addetti antincendio di compartimento provenienti da altre amministrazioni e con regolare attestato di frequenza al corso per addetti antincendio di livello 3. Trasmetterà quindi il Modulo di designazione con allegata fotocopia dell’attestato comprovante il titolo a RTA, Direzione Generale, UO SPP, SSD Formazione e Comunicazione.

La SSD Formazione e Comunicazione registra, ai fini dell’aggiornamento quinquennale, tali designazioni nell’elenco del personale formato (da altri enti) e provvede alla trasmissione dei nominativi a UO ICT per l’inserimento sul sistema Iriswin.

6. PROCEDURA DI ESONERO ADDETTI ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO PER MOTIVI DI SALUTE

Procedura di esonero: l’addetto antincendio di compartimento può essere esonerato da tale funzione qualora nel tempo subentrassero condizioni di salute valutate dal Medico Competente non compatibili con quanto previsto dalla funzione. Sarà quindi cura del DDL individuare nell’ambito della struttura di pertinenza un nuovo Addetto da designare, procedendo con la relativa iscrizione al corso di formazione.

L'addetto antincendio di compartimento **esonerato** potrà assumere il ruolo di **Incaricato alla Prevenzione Incendi**, mantenendo, di fatto, gli impegni di verifica e controllo delle adeguate condizioni di sicurezza/prevenzione incendi da condividere con gli Addetti Antincendio di Compartimento della Struttura di appartenenza secondo le indicazioni del modulo di designazione ricevuto (*MODAZHPP_0050SGSL - Atto di designazione quale Incaricato alla Prevenzione Incendi*).

I nominativi del personale esonerato sono comunicati dai DDL all'RTA, alla Direzione generale, UO SPP, SSD Formazione e Comunicazione e UO ICT.

7. AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO

Gli Addetti Antincendio dovranno partecipare ogni 5 anni, come previsto dal DM 2/9/2021, al Corso di aggiornamento.

La SSD Formazione e Comunicazione individua il numero congruo di edizioni annuali per i “**corsi di aggiornamento per addetti antincendio**”, in base al numero del personale da aggiornare (elenchi presente nei database della SSD Formazione e Comunicazione) e le mette a disposizione dei lavoratori coinvolti nell'adempimento. Il personale già addetto dovrà iscriversi autonomamente attraverso il portale del dipendente e, completato l'iter di autorizzazione dalla parte del DDL e di accettazione da parte della SSD Formazione e Comunicazione, parteciperà al corso.

8. AGGIORNAMENTO INCARICATI ALLA PREVENZIONE INCENDI

L'**incaricato alla Prevenzione Incendi** dovrà partecipare agli specifici corsi di aggiornamento messi a disposizione dall'Azienda. Il corso di aggiornamento sarà organizzato dalla SSD Formazione e Comunicazione di concerto con RTA e l'UO SPP e dovrà essere effettuato entro i 5 anni dall'esecuzione dell'ultimo corso.

Il personale Incaricato alla Prevenzione Incendi dovrà iscriversi autonomamente attraverso il portale del dipendente al corso “aggiornamento incaricati alla prevenzione incendi” (completato l'iter di autorizzazione dalla parte del DDL e di accettazione da parte della SSD Formazione e Comunicazione), quindi, partecipare al corso stesso.

9. AFFILIAZIONI

Questa Procedura è elaborata dalla collaborazione tra:

Responsabile Tecnico Antincendio

SSD Formazione e Comunicazione

U.O. Attività Tecniche

U.O. Medicina del Lavoro

U.O. Servizio Prevenzione e Protezione